



The European Law Students' Association  
ITALIA

# REGOLAMENTO ASSEMBLEA

*aggiornato alla XXXVIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia*

*Dicembre 2007 – Palmi*

---

GIOVANNI ALAMPI

SEGRETARIO GENERALE

ELSA ITALIA 2007/2008

## PRESIDENTE E SEGRETARI DELL'ASSEMBLEA

### **Art. 1**

All'apertura di ogni AN, la Presidenza è assunta dal presidente di ELSA Italia, il quale raccoglie le candidature per la presidenza dell'AN, per i segretari, per il comitato elettorale e sovrintende alle votazioni

### **Art. 2**

Il Presidente (o Chairman) dell'Assemblea, i segretari ed il comitato elettorale vengono eletti in prima seduta; in loro assenza le loro funzioni verranno espletate da altre persone che l'Assemblea eleggerà in loro vece.

### **Art. 3**

All'apertura di ogni seduta il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine i delegati e quindi apre la seduta stessa.

### **Art. 4**

Il Presidente dell'Assemblea non può votare né prendere parte alla discussione. Egli deve inoltre tenere un atteggiamento imparziale, fare rispettare lo Statuto, il Regolamento e le decisioni dell'Assemblea Nazionale. E' esplicito compito del Presidente dell'Assemblea fare rispettare l'ordine, condurre la discussione e le votazioni.

### **Art. 5**

Il Presidente dell'Assemblea redige l'elenco degli iscritti a parlare tenendo conto della successione cronologica delle prenotazioni dei medesimi. L'ordine può essere modificato a discrezione del Presidente dell'Assemblea, per permettere l'alternanza degli interventi a favore o contro la mozione in discussione o la continuità organica del discorso.

### **Art. 6**

Il Presidente di Assemblea sottopone a votazione della Plenaria le proposte che non siano state approvate dalle Commissioni, su richiesta di metà delle Sezioni Ordinarie ed in Prova presenti. Qualora la non approvazione sia scaturita con un Quorum costitutivo inferiore a quello previsto dall'art. 11 comma 2 dello Statuto è sufficiente una richiesta dei 2/5 delle Sezioni Ordinarie ed in Prova presenti.

La discussione di proposte approvate all'unanimità dalle commissioni è consentita previa richiesta di metà delle Sezioni Ordinarie ed in Prova presenti. E' sufficiente la richiesta da parte dei 2/5 delle Sezioni Ordinarie ed in Prova presenti in Assemblea qualora la approvazione sia scaturita da una Commissione composta da meno di 1/3 delle Sezioni Ordinarie e in Prova

### **Art. 7**

I segretari dell'Assemblea Nazionale procedono alla verbalizzazione dei lavori.

**Art. 8**

I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale non possono ricoprire la carica di Presidente di Assemblea

**APPELLO DEI DELEGATI****Art. 9**

1. Il Segretario Generale controlla la regolarità delle deleghe e l'effettiva appartenenza dei delegati al Consiglio Direttivo della Sezione rappresentata, servendosi, per tale verifica, dei dati riportati nell'ultima comunicazione relativa alla composizione del direttivo Locale. In caso di difformità il Segretario Generale farà riferimento ai soli dati contenuti in ELSA On Line.
1. bis. Nel documento contenente delega deve altresì essere indicato, ai fini della sua regolarità
  - A. Il numero di Soci regolarmente iscritto alla Sezione Locale secondo il suo Statuto e Regolamento di Attuazione.
  - B. Le variazioni al numero complessivo di Soci rispetto alla precedente comunicazione resa ad ELSA Italia.
2. Per evitare confusione durante le votazioni, all'apertura di ogni seduta viene fatto l'appello dei presenti. I delegati che giungano alla seduta dopo l'appello informano il Presidente dell'Assemblea, che ne fa prendere nota nel verbale e lo annuncia ai delegati presenti.
3. All'inizio della prima seduta il Presidente dell'Assemblea ricorda ai delegati questa procedura. Coloro che sono considerati non presenti non possono né votare né parlare.

**QUORUM COSTITUTIVO****Art. 10**

Se durante la seduta viene chiesto al Presidente dell'Assemblea di constatare la mancanza del quorum, ed egli la riscontra, deve immediatamente sospendere la seduta stessa. In mancanza di tale richiesta si presume l'esistenza del quorum.

**VOTO****Art. 11**

1. Il voto compete alle Sezioni Locali che abbiano tale diritto in base allo Statuto al suo Regolamento di Attuazione e al presente Regolamento di Assemblea.
2. Ogni Sezione Locale ha diritto a tre voti.

**Art. 12**

1. In sede di votazione, le mozioni sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, salvo nei casi in cui lo Statuto od il Regolamento d'Assemblea prevedano diversamente. Se il numero dei voti a favore è uguale a quelli contro, la mozione si considera non approvata.

2. La maggioranza qualificata è costituita dai due terzi dei voti espressi, salvo che sia diversamente disposto.
3. Gli astenuti vanno computati nel calcolo del quorum e nel risultato della votazione compaiono come astenuti.

#### **Art. 13**

1. Al termine del dibattito su una mozione od emendamento si passa direttamente al voto.
2. A questo punto il Presidente dell'Assemblea ricorderà il tipo di maggioranza necessaria per l'approvazione. Successivamente procederà alla lettura della mozione od emendamento ed al termine darà inizio alla votazione.
3. Dall'istante in cui essa ha inizio, il Presidente dell'Assemblea non accetterà alcuna mozione.
4. Contati i voti, il Presidente dell'Assemblea annuncerà il risultato della votazione, specificando i voti contrari, astenuti e a favore.

#### **Art. 14**

Prima che si proceda alla votazione un delegato od un membro del Consiglio Direttivo Nazionale può richiedere che il Presidente dell'Assemblea verifichi la sussistenza del quorum.

#### **Art. 15**

Una volta annunciato il risultato del voto la mozione si considera approvata o respinta a seconda del conteggio dei voti.

#### **Art. 16**

Il voto è espresso per alzata di cartoncino di voto, salvo disposto diversamente o deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. 17**

Una Sezione Locale non può delegare ad altra Sezione il proprio voto.

#### **Art. 18**

Hanno diritto alla parola tutti i membri dei direttivi delle Sezioni Locali, i membri di organi nazionali ed i directors. Altre persone sono udite con il permesso del Presidente dell'Assemblea.

### **MOZIONI**

#### **Art. 19**

Nessuna mozione sostanziale può essere discussa se non rispetta, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, l'Ordine del Giorno.

#### **Art. 20**

Il proponente di una mozione può votare contro la stessa ma non può parlare contro. E' consentito, in ogni caso, ritirare la mozione prima della votazione.

**Art. 21**

Una seconda votazione su una mozione già bocciata dall'assemblea, o la riformulazione da parte della Sezione proponente di una mozione può avvenire solo con il consenso della maggioranza qualificata dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 22**

Le mozioni presentate all'Assemblea sono considerate ostruzionistiche su richiesta di voto in tal senso da parte di una Sezione Locale. Si procede alla votazione sul carattere ostruzionistico della mozione a maggioranza semplice. La mozione votata come ostruzionistica viene respinta.

**CONDOTTA DELL'ASSEMBLEA****Art. 23**

I soggetti di cui all'art. 18 che intendano parlare su una mozione devono iscriversi presso il Presidente dell'Assemblea.

**Art. 24**

1. Si può parlare solo dopo avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.
2. Colui che interviene senza avere chiesto ed ottenuto la parola, dopo due ammonimenti ufficiali da parte del Presidente dell'Assemblea, può essere espulso.
3. La durata dell'espulsione è determinata dal Presidente dell'Assemblea al momento della decisione. Essa non può superare i 90 minuti e può essere revocata in qualsiasi momento. In caso di persistente comportamento scorretto anche qualora l'espulsione sia stata revocata essa può di nuovo essere applicata.

**Art. 25**

Colui che ha la parola non può esserne interdetto se non nei casi esplicitamente previsti dal Regolamento d'Assemblea, ovvero per termine di tempo a disposizione, per una richiesta di controllo della sussistenza del quorum, oppure per una mozione di rispetto dell'Ordine del Giorno.

**Art. 26**

Ogni oratore deve limitare il suo intervento a quanto è in discussione.

**Art. 27**

Se un membro si comporta ripetutamente in maniera scorretta, il Presidente dell'Assemblea può ordinarne l'allontanamento, secondo il procedimento previsto per l'espulsione all'articolo 24.

**Art. 28**

1. A nessuno è concesso di parlare più di una volta su una mozione finché un membro che non abbia ancora parlato su quella mozione desidera prendere la parola.
2. Il Presidente dell'Assemblea fissa la durata degli interventi per ciascun punto in discussione.
3. Nessuno può parlare per più del tempo previsto per il suo intervento dal Presidente dell'Assemblea, senza il permesso dell'Assemblea Nazionale. Un membro non può parlare per la quarta volta su una mozione, salvo il permesso del Presidente dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 29**

1. I delegati sono tenuti a mantenere il silenzio quando un altro ha la parola. La violazione verrà considerata comportamento scorretto ai sensi dell'articolo 27.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di fare rispettare l'ordine.

**PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE****Art. 30**

Chi si candida al Consiglio Direttivo Nazionale ne dà comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo in carica, all'ORGE ed ai presidenti di tutte le Sezioni Locali quindici giorni prima della data di apertura dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 31**

In caso non vi sia comunicazione di alcun candidato entro il termine dell'articolo precedente riguardo ad una carica è possibile candidarsi per questa informandone l'Assemblea immediatamente dopo l'elezione del Presidente e prima dell'ultima sessione dell'assemblea plenaria.

**Art. 32**

Il Presidente dell'Assemblea riceve le candidature di cui all'art. 31, che vengono immediatamente portate a conoscenza dell'assemblea prima dell'apertura dell'ultima sessione della plenaria.

**Art. 33**

Prima che si proceda al voto l'assemblea può porre domande al candidato.

**Art. 34**

1. Al fine di assicurare la segretezza, il voto viene espresso dal delegato sulla scheda appositamente predisposta. Quest'ultima viene inserita in un'urna chiusa e sigillata.

2. In caso di elezione per il rinnovo dei membri dell'Or.Ge. o sul passaggio di status dei coordinamenti o delle sezioni in prova, vengono predisposte tante schede di colore differente e tante urne per ogni votazione.

#### **Art. 35**

1. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi.
2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma precedente si procede immediatamente a ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
3. In caso di parità si procede con votazione ad oltranza.

#### **Art. 36**

Lo spoglio delle schede, effettuato dal comitato elettorale, si svolge pubblicamente in Assemblea immediatamente dopo il voto.

È ammessa la presenza di un solo delegato sezione locale. Eventuali osservazioni circa la regolarità delle operazioni di scrutinio potranno essere presentate, in forma scritta, al Presidente di Seggio solo successivamente alla conclusione dello scrutinio e comunque prima della proclamazione degli eletti.

Il comitato elettorale è presieduto dal Presidente di Seggio ed è composto da tre scrutatori.

Nessuno membro del comitato elettorale può essere candidato, membro del Consiglio Direttivo Nazionale uscente o dell'ORGE.

#### **Art. 37**

Il Presidente di Seggio proclama i risultati.

### **LE COMMISSIONI**

#### **Art. 38**

1. Ciascuna commissione (o workshop) è composta da uno o più membri in rappresentanza di ogni Sezione Locale Ordinaria ed in Prova, e dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente per materia o da un delegato dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale; ai lavori della commissione (o WS) partecipano, altresì, i directors di area e i membri in rappresentanza dei Coordinamenti.
2. Ciascuna Sezione Locale Ordinaria ed in Prova esprime un voto in ogni commissione.
3. Ciascuna commissione elegge al proprio interno due segretari verbalizzanti ed un Presidente che ne coordina i lavori. Il Presidente può prendere parte alla discussione. Tali cariche non possono essere ricoperte dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente per materia.
4. La commissione esamina problemi ed attività della propria area di competenza. Essa inoltre può formulare proposte concernenti la propria area di attività da sottoporre all'Assemblea Nazionale riunita in sede plenaria.
5. Le proposte presentate all'ODG dell'Assemblea vengono approvate dalle commissioni a maggioranza semplice dei votanti: le astensioni non concorrono a formare il quorum deliberativo.

**Art. 39**

1. La modifica del presente Regolamento di Assemblea segue la disciplina dell' art. 21, terzo e quarto comma, dello Statuto di ELSA Italia.